

Rete UNIPOLSAI

UFFICI DI PRESIDENZA

CONVENTION – ROMA 07.06.2016 01.06.2016

Oggetto: DOCUMENTAZIONE URGENTE

Care Colleghe e cari Colleghi,

siamo ormai alla vigilia del nostro importantissimo appuntamento romano.

Coscienti che gli argomenti da trattare sono di particolare delicatezza e complessità, riteniamo opportuno fornirVi un breve elenco della documentazione la cui conoscenza Vi consentirà una partecipazione più consapevole ai lavori di martedì prossimo :

1. Mandato Unico di Gruppo ;
2. Accordo Integrativo ;
3. Accordo Quadro e Lettera di Intenti Integrativa dell'Accordo Quadro ;
4. Allegato Tecnico Remunerazione RC Auto ;
5. Intesa Armonizzazione ;
6. Lettera Nuova Aliquota di Garanzia e Clausola di Sostegno ;
7. Accordo Dispositivi telematici.

Mentre i documenti **1, 2, 3 e 4** Vi sono già noti in quanto discussi a Trieste e depositati sui siti dei nostri Gruppi dallo scorso novembre (rispettivamente sul sito **GALF** alla Sezione "Documenti – Accordi con la Compagnia – Accordo Quadro 10 novembre 2015" e sul sito **MAGAP** nell'Area Riservata – pagina ACCORDI – Accordo Transitorio ottobre 2015), i **restanti** documenti sono frutto di recentissimi accordi e vengono allegati alla presente comunicazione per consentirvene la lettura.

La riunione di martedì si prefigge l'obiettivo di chiarire la portata – economica e politica – di questa intesa con la nostra Mandante contestualizzandola nel Patto Unipol vigente.

Arrivederci a martedì. Con cordiali saluti.

IL PRESIDENTE G.A.L.F.

IL PRESIDENTE M.A.G.A.P.

Allegati: Intesa armonizzazione Rami Elementari
Lettera Nuova Aliquota di Garanzia e Clausola di Sostegno
Accordo Dispositivi telematici

Intesa in materia di armonizzazione degli istituti economici riferiti ai Rami Elementari

A seguito degli incontri intercorsi per condividere una soluzione in materia di armonizzazione degli istituti economici riferiti ai Rami Elementari - ai fini del passaggio definitivo al sistema di remunerazione del Patto Unipol e in relazione all'accordo Quadro e alla Lettera di intenti integrativa dell'Accordo Quadro che prevedono in tema di "Rami Elementari" o più specificatamente in tema di "Armonizzazione" l'impegno a valutare gli effetti dell'applicazione di detti istituti economici disciplinati dal Patto Unipol e le eventuali necessità per un periodo transitorio di integrazioni o adeguamenti degli stessi alle realtà allo stato esistenti - Unipolsai Assicurazioni S.p.A. e il MAGAP – Milano Assicurazioni Gruppo Agenti Professionisti (di seguito il Gruppo Agenti) hanno raggiunto la seguente intesa.

Per armonizzazione si intende l'intervento economico transitorio, della durata di tre anni, che Unipolsai Assicurazioni S.p.A. riconoscerà nei soli casi in cui sia necessario regolare l'eventuale saldo negativo totale, pari alla somma algebrica delle variabili "A" e "B" come di seguito descritte.

L'armonizzazione sarà regolata sulla base del seguente meccanismo, rappresentato anche in allegato, che valorizza il delta provvigioni Rami Elementari (A) e il delta Sistema Incentivante Rami Elementari (B) per ogni singola agenzia,

- laddove per A si intende la differenza tra:
 - l'aliquota media delle provvigioni pagate, risultanti dal foglio cassa di agenzia, in ognuno dei periodi di osservazione previsti (primo periodo: 1/07/2016 - 30/06/2017; secondo periodo: 1/07/2017 - 30/06/2018; terzo periodo: 1/07/2018 - 30/06/2019)
 - e l'aliquota media provvigionale Rami Elementari dell'esercizio 2015 risultante da foglio cassa, compreso il compenso specifico R. E. e esclusa la "spalmatura" derivante dal c.d. Accordo Bersani in materia di storni provvigionali.

moltiplicata per gli incassi Rami Elementari di ogni periodo di osservazione;

- e per B si intende la differenza tra:
 - il rappel Rami Elementari calcolato secondo le regole del Secondo Protocollo d'Intesa all'Accordo Integrativo del Patto Unipol per ogni esercizio (2016, 2017, 2018)
 - e il rappel Istituzionale o il rappel da mandato qualora previsto, calcolati a regole 2015.

La regola di armonizzazione prevede pertanto che, per ogni periodo di osservazione, in presenza di un valore positivo o pari a zero della somma algebrica di A e B, non si darà luogo ad alcun intervento di armonizzazione. Viceversa, in caso di un valore negativo della somma algebrica di A e B, si darà luogo, per ogni periodo di osservazione, all'erogazione di un importo pari al valore negativo risultante.


L'intesa raggiunta verrà sottoposta alla ratifica dell'Organo competente del Gruppo Agenti. Con la ratifica della presente intesa, il Gruppo Agenti conferma l'impegno di favorire la sottoscrizione, da parte delle agenzie ad esso iscritte, delle nuove componenti normative ed economiche contemplate dal "Mandato Unico di Gruppo" e dall'"Accordo Integrativo" ad esso collegato.




La presente intesa è direttamente e inscindibilmente connessa con gli impegni assunti e alle condizioni previste dall'Accordo Quadro e dalla Lettera d'intenti integrativa dell'Accordo Quadro.

Bologna, 6 maggio 2016

MAGAP
Il Presidente
Francesco Bovio



UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a.
Il Direttore Generale
Matteo Laterza



Da: Verdone Vittorio [Vittorio.Verdone@unipolsai.it]
Inviato: mercoledì 18 maggio 2016 17:47
A: Mossino jf (jf.mossino@gruppomossino.it); giovetti@fonsaimo.it; Picaro Nicola (nicola.picaro@gmail.com); paolo Mordacci (paolo.mordacci@assicurazionimordacci.it); Bovio Francesco Saverio (francescobovio@gmail.com); Luigi Tesi (luigitesi@hotmail.com)
Cc: Galetti Angelo; Panfilo Ottavio Aurelio; Belletti Claudio; Zanon Donatella; Costantini Pier Giorgio; Tarchiani Simone
Oggetto: Aliquota di garanzia e clausola di sostegno r.c. auto

Egregi Presidenti,

a integrazione della documentazione già inviata con riferimento alle Intese sull'Armonizzazione Rami elementari, su indicazioni del Direttore Commerciale Unipolsai Assicurazioni S.p.A., Angelo Galetti, di seguito esplicito le condizioni migliorative del Patto Unipol in materia di aliquota di garanzia e clausola di sostegno, ferme le condizioni specifiche di miglior favore relative ai due istituti citati eventualmente previste negli Accordi Integrativi e nelle Lettere d'intenti sottoscritte.

Dette condizioni migliorative sono naturalmente sottoposte alla condizione sospensiva relativa alla raccolta delle firme, già espressamente disciplinata dai pregressi Accordi.

a) ALIQUOTA PROVVISORIALE DI GARANZIA

A decorrere dal 1° Luglio 2017, ove non siano concluse nuove intese, si applicheranno le seguenti integrazioni:

- l'aliquota provvisoriale di garanzia, prevista al 10% nella "Tabella Provvisoriale" allegata alla lettera di incarico agenziale, viene portata all'11%;
- inoltre, nell'ipotesi in cui la Compagnia abbia un S/P annuale pari o inferiore all' 82%, con:
 - i. un S/P pari od inferiore al 70%, un ulteriore 1%
 - ii. un S/P pari o inferiore al 65 %, un ulteriore 2.

b) CLAUSOLA DI SOSTEGNO

Per le agenzie per le quali nel periodo dall' 1.7.2016 al 30.6.2017 verrebbero applicate le prime due classi di S/P (che determinano l'aliquota aggiuntiva del +0 e +2) della struttura della integrazione variabile della provvigione e quindi avessero diritto alla provvigione complessiva del 7% o del 9%, si prevede che nel periodo 1.7.2016-30.6.2017, venga riconosciuta una aliquota rispettivamente sino al 10% o 11%, a condizione che il rapporto S/P abbia avuto un significativo miglioramento nel 2015 rispetto al 2014, secondo i termini definiti nell'ambito della Commissione Paritetica.

Si prevede inoltre che:

- per le agenzie che, a fronte di una aliquota percepita nell'esercizio 2015 superiore al 12,5%, subirebbero un'evoluzione negativa per le quali nel periodo dal 1.7.2016-30.6.2017 verrebbe applicata la aliquota provvisoriale complessiva del 12%, venga riconosciuta per detto periodo una aliquota del 12,5%;
- per le agenzie che, a fronte di una aliquota percepita nell'esercizio 2015 superiore al 12% subirebbero un'evoluzione negativa per le quali nel periodo dal 1.7.2016-30.6.2017 verrebbe applicata la aliquota provvisoriale complessiva dell'11%, venga riconosciuta per detto periodo una aliquota del 12%.

Con i migliori saluti
Vittorio Verdone



Vittorio Verdone
Direttore Affari Istituzionali e Regolamentari
Direzione Legale, Partecipazioni e Relazioni Istituzionali

Accordo Dispositivi Telematici

TRA

Unipolsai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, (di seguito, la "Compagnia")

E

Gruppo Agenti SAI

Gruppo Agenti Associati UnipolSai

Gruppo Agenti La Fondiaria

Milano Assicurazioni Gruppo Agenti Professionisti

(di seguito, congiuntamente, "Gruppo Agenti")

(la Compagnia e i Gruppi Agenti, congiuntamente definiti le "Parti")

Premesso che:

Unipolsai commercializza tramite la propria rete agenziale diversi prodotti assicurativi r.c. auto che possono prevedere l'installazione di dispositivi sui veicoli assicurati, per poterne monitorare l'uso, personalizzare le tariffe e fornire altri servizi assicurativi;

la Compagnia prevede la fornitura ai propri clienti di:

- 1) servizi telematici accessori all'assicurazione obbligatoria r.c. auto e collegati alla registrazione ed elaborazione dei dati del veicolo in occasione dell'accadimento di un sinistro, il cui costo resta a carico della Compagnia;
- 2) servizi telematici aggiuntivi rispetto a quelli riportati al precedente punto, ma comunque strettamente connessi e strumentali alle garanzie assicurative, i cui costi rimangono a carico dei clienti;

Le Parti concordano nel riconoscere agli Agenti della Compagnia, in aggiunta alle provvigioni previste per il collocamento dei contratti assicurativi r.c. auto che già comprendono i servizi accessori all'assicurazione obbligatoria r.c. auto di cui al precedente punto 1), un compenso per la vendita dei servizi aggiuntivi di cui al punto precedente 2) in quanto gli stessi rappresentano servizi ancillari rispetto alle coperture assicurative non obbligatorie, che migliorano integrandola, la qualità del servizio assicurativo.

Il compenso previsto al punto che precede, è distinto e ha una diversa base di calcolo rispetto alle provvigioni relative alla commercializzazione della polizza r.c. auto, collegate al valore del premio il cui meccanismo di calcolo è disciplinato dall'articolo 35 del C.A.P.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 (Premesse)

Le Premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente Accordo.

Articolo 2 (Servizi telematici per Garanzie Obbligatorie)

Le Parti concordano sul fatto che l'attività di commercializzazione della garanzia r.c. auto obbligatoria e dei relativi servizi telematici accessori - che rientrano nelle previsioni dell' articolo 32 codice delle Assicurazioni Private - è già interamente remunerata dalla Compagnia tramite le provvigioni r.c. auto previste nel mandato agenziale, in quanto tale compenso rientra nella stessa base tecnica del premio r.c. auto.

Articolo 3 (Servizi telematici per Garanzie Accessorie)

Le Parti concordano che, relativamente alla fornitura dei servizi telematici aggiuntivi strettamente connessi, strumentali ed accessori, a garanzie assicurative diverse dall'assicurazione obbligatoria r.c. auto, venga riconosciuto dalla Compagnia un compenso come di seguito determinato:

- a. **Dispositivi Full e Moto:** euro 2,50 (due/50), su base annua;
- b. **Dispositivi Top:** euro 10,00 (dieci/00), su base annua.

I compensi saranno ridotti in proporzione alla durata del Contratto di servizio qualora il medesimo abbia una durata inferiore a 12 mesi.

Articolo 4 (Modalità di calcolo)

Ai fini del conteggio del compenso di cui all'articolo 3, verranno presi in considerazione tutti gli incassi di contratti r.c. auto con Dispositivi Telematici relativi ai titoli emessi con data di effetto nel periodo di validità del presente Accordo, in relazione ai servizi telematici aggiuntivi e facoltativi rispetto a quelli collegati alle garanzie obbligatorie, indipendentemente dal tipo di documento contrattuale (emissioni, sostituzioni, variazioni, quietanze, rimborsi).

Considerato che le logiche adottate sono quelle relative alla gestione dei premi e non quelle relative alla gestione dei canoni dei dispositivi, il pro-rata (360 giorni) si determina, nel rispetto degli importi previsti per i compensi, considerando i valori positivi e i valori negativi.

Articolo 5 (Erogazione del compenso)

Il diritto al compenso concordato all'articolo 3 maturerà in capo all'Agenzia al momento del perfezionamento della polizza e della contestuale adesione da parte del cliente ad uno dei servizi telematici forniti tramite i Dispositivi, così come ai rinnovi annuali, ogni volta che il cliente decida di mantenere i medesimi servizi o arricchire il contratto con questi ulteriori servizi.

Relativamente ai Dispositivi Full, Moto e Top, nel caso in cui il contratto concluso tra fornitore e il contraente della polizza r.c. auto abbia durata inferiore a 12 mesi, verrà riconosciuto un importo proporzionato alla durata del contratto stesso.

I compensi verranno erogati mensilmente, entro il mese successivo alla loro maturazione.

Articolo 6 (Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha effetto per il primo periodo a decorrere 1° gennaio 2015 con scadenza al 31 dicembre 2016; per i periodi successivi sarà tacitamente rinnovato di anno in anno per la durata annuale, fatto salvo il diritto di ciascuna Parte di recedere con preavviso di tre mesi.

Qualora dovessero intervenire modifiche normative tali da incidere sul contenuto dell'Accordo stesso le Parti si impegnano ad incontrarsi per rinegoziare i contenuti in buona fede in tempo utile per poter recepire le modifiche normative.

Bologna, 06/05/2016

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.




Direttore Generale
Matteo Laterza


Gruppo Agenti SAI



Gruppo Agenti La Fondiaria



Gruppo Agenti Associati UnipolSai



Milano Assicurazioni

Gruppo Agenti Professionisti

